



# COMUNE DI CARAVAGGIO

Provincia di Bergamo

## ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 12/03/2020

**OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS -COVID-19. CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI/PIATTAFORME ECOLOGICHE COMUNALI**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *" A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

**VISTO**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della città di Caravaggio e della relativa provincia di Bergamo;

**DATO ATTO** che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispone quale misura di prevenzione di carattere generale: *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati*

*da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;*

**CONSIDERATO** che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Caravaggio e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

**RITENUTO**, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, dei Centri di Raccolta Rifiuti/Piattaforme Ecologiche site in Caravaggio e nelle frazioni di Masano e Vidalengo, garantendo l'accesso esclusivamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di igiene ambientale in esecuzione dei relativi contratti;

**RICHIAMATO** il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

#### **ORDINA**

1. La chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, dei Centri di Raccolta Rifiuti/Piattaforme Ecologiche site in Caravaggio e nelle frazioni di Masano e Vidalengo, garantendo l'accesso al personale addetto all'espletamento dei servizi di igiene ambientale in esecuzione dei relativi contratti.
2. Di trasmettere la presente ordinanza alla società incaricata della gestione - L'ULIVO Società Cooperativa Sociale -, via Castolda n. 2/A - 24047 - Treviglio, al Responsabile dell'Area IV^ Gestione del Territorio, e al Segretario Generale per l'esecuzione.
3. Di dare atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale, Amministrazione Trasparente.
4. Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Bergamo.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Il Corpo di Polizia Locale di Caravaggio e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso al T.A.R., Lombardia, ovvero entro 120 giorni dalla sua pubblicazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Claudio Bolandrini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caravaggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOLANDRINI CLAUDIO;1;13626814